(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO 2004/748/PESC

del 2 novembre 2004

sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) Il 21 maggio 2002 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/400/PESC sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea [1] che concedeva loro permessi nazionali d'ingresso e di soggiorno nel loro territorio per un massimo di 12 mesi.

(2) Con la posizione comune 2003/366/PESC [2] e la posizione comune 2004/493/PESC [3] il Consiglio ha deciso di prorogare la validità di tali permessi di 12 e 6 mesi rispettivamente.

(3) La validità di tali permessi dovrebbe essere prorogata di ulteriori 12 mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Gli Stati membri di cui all'articolo 2 della posizione comune 2002/400/PESC prorogano la validità dei permessi nazionali di ingresso e di soggiorno concessi ai sensi dell'articolo 3 di detta posizione comune di ulteriori 12 mesi.

Articolo 2

Il Consiglio procede ad una valutazione dell'applicazione della posizione comune entro 6 mesi dall'adozione della presente posizione comune.

Articolo 3

La presente posizione comune ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 2 novembre 2004.

Per il Consiglio
Il Presidente
B. R. BOT

---

[1] GU L 138 del 28.5.2002, pag. 33.
[2] GU L 124 del 20.5.2003, pag. 51.
[3] GU L 181 del 18.5.2004, pag. 24.